

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 31 DICEMBRE 2009

N. 210 *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 34

“Regolamento Regionale per la disciplina della pesca e della molluschicoltura nelle acque della Laguna di Varano - Provincia di Foggia”.

Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 35

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 23 del 12 ottobre 2009”.

Pag. 10

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 36

Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche.

Pag. 11

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 34

“Regolamento Regionale per la disciplina della pesca e della molluschicoltura nelle acque della Laguna di Varano - Provincia di Foggia”.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto il D.Lgs 26 maggio 2004 n.154 art.1, c.2, della L. 7 marzo 2003, n. 38 ;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2571 del 22/12/2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

SEZ. 1° - Disciplina dell'esercizio della pesca e l'uso delle reti e degli attrezzi consentiti.

Art. 1

1. E' considerata attività di pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche, di molluschi e/o crostacei.

2. L'esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con gli attrezzi previsti nel presente regolamento.

Art. 2

Nelle acque della laguna di Varano è consentito l'uso dei seguenti attrezzi e reti da pesca:

- a) **Tremaglio:** il lato della rete interna non deve essere inferiore a mm. 26 (ventisei);
- b) **Vollaro** - volgarmente detto “tono a cannelli”: il lato della maglia della rete sommersa, detta volgarmente “fratta”, non deve essere inferiore a mm. 26 (ventisei); mentre il lato della maglia della rete orizzontale, detta “tremagli”, non deve essere inferiore a mm. 22 (ventidue);
- c) **Turno:** Rete per la pesca dei cefali e delle spigole: il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 26 (ventisei). Detto attrezzo non deve avere una lunghezza di circonferenza superiore a n. 36 mila maglie. Cioè, una quota pro-capite non superiore a n. 6 - mila maglie per ogni pescatore presente al lavoro di pesca con detto attrezzo;
- d) **Rete verticale fissa per pesce azzurro:** il lato della maglia di detta rete non deve essere inferiore a mm. 10, né superiore a mm. 16;
- e) **Lenze e ami;**
- f) **Rete a strascico per latterini:** il lato della maglia del sacco non deve essere inferiore a mm. 5 (cinque), mentre il lato della maglia delle rispettive ali deve aumentare progressivamente fino a mm. 7 (sette). La lunghezza delle ali non deve essere superiore a m. 130 (centotrenta metri) cadauna. L'uso di tale rete è consentito solo se tirata da terra, e fino ad un'altezza verso il centro della laguna non superiore a m. 600 (metri seicento), e dalle ore sei del 15 settembre alle ore diciotto del 31 dicembre di ogni anno, con rispetto della distanza di m. 50 (cinquanta) dagli impianti di pesca fissi (paranze), per le acque di giurisdizione dei comuni di Cagnano Varano e Carpino, mentre di m. 100 (cento) per le acque di giurisdizione del comune di Ischitella. L'uso di tale rete è consentito solo di giorno;
- g) **Bertovelli o Lupi:** Per la pesca delle anguille, dei capitoni e capomazzi, nonché per la pesca dei Mazzoni (Go). Tali attrezzi devono essere confezionati ad uno o più inganni, ed il lato

della maglia non deve essere inferiore a mm. 7 (sette);

- h) **canna o lenza:** con uno o più ami con o senza mulinello;
- i) **Reti da posta:** il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 26 (ventisei). Tali reti se disposte in linea retta da sponda a sponda, non devono superare in lunghezza m. 250 (duecentocinquanta) per ogni rete tesa. Inoltre, tra una rete e l'altra, sempre sulla stessa fila, deve intercorrere uno spazio di almeno m. 50 (cinquanta). Se le diverse reti alligate creano file parallele, tra una fila e l'altra deve intercorrere una distanza non inferiore a m. 100 (cento). Tali reti da posta sono consentite solo di notte e precisamente, dalle ore diciotto alle ore sei del mattino. Infine, ogni pescatore dedito a tale pesca non potrà alligare nelle acque della laguna non più di n. 13 (tredici) mila maglie di tale genere di rete;
- l) **Paranze, piedi e grisciole:** le paranze potranno impiantarsi perpendicolarmente alle sponde del litorale lagunare, secondo le tradizioni e gli usi locali in vigore, e non potranno superare la lunghezza di m. 300 (trecento) dalla sponda verso il centro lagunare. Mentre, le paranze lungo il litorale dell'Isola di Varano e di S. Nicola Varano, fino alla località "Ospedale", al di fuori dello specchio d'acqua riservato al "Gruppo collettivo" tra pescatori del mestiere, al di là della fascia neutra di rispetto dello specchio d'acqua predetto, durante il periodo di pesca autunnale del detto "Gruppo collettivo" tra pescatori di mestiere, dovranno impiantarsi ed avere le seguenti caratteristiche:
- l/1 La lunghezza di ciascuna paranza non dovrà superare i m. 400 (quattrocento) dalla sponda verso il centro della laguna, mentre l'altezza di ciascuna paranza non deve superare il pelo d'acqua riferito alla massima escursione della marea.
Per la zona di Capoiale l'altezza delle reti di ciascuna paranza non deve superare m. 1 (metri uno) fuori del pelo dell'acqua;
- l/2 La lunghezza dei piedi non dovrà superare la metà della lunghezza delle singole paranze. Essi dovranno essere alligati in modo da non ostacolare la pesca di altre paranze vicine. La stessa paranza potrà essere integrata da una

mugginata (labirinto di grisciola) di dimensioni massime di ml.30 (trenta) in qualunque direzione, sempreché non ostacoli la pesca di altre paranze vicine;

- l/3 Sia le paranze che i piedi dovranno avere ad intervalli di almeno m. 100 (cento) un passaggio libero per il transito dei natanti. Tali passaggi dovranno essere individuati con appositi segnali ben chiari e visibili, posti a cura del titolare degli apparecchi di pesca;
- l/4 Ogni sbalzata della paranza non potrà avere una lunghezza superiore a m. 3 (metri tre);
- l/5 Le paranze alligate nelle acque centrali della laguna, sempre in direzione perpendicolare al litorale dell'Isola di Varano, non dovranno superare la lunghezza di m. 600 (seicento) cadauna;
- l/6 I bertovelli o lupi, fissati agli apici delle strozzate e nel guado di ogni fratta, dovranno avere la maglia di misura non inferiore a mm. 7 (sette). Le fratte delle paranze devono avere il lato della maglia non inferiore a mm. 12 (dodici);
- l/7 La distanza fra le diverse paranze non potrà essere inferiore a m. 150 (metri centocinquanta);

Art. 3

Nella sacca di Capoiale (zona lagunare adiacente alla foce di Capoiale) compresa tra i punti immaginari: Sponda del Largo - Torre Zappinello - Griglie mobili canale di Capoiale, e nel fiume di Varano (territorio di Ischitella), la pesca fissa con paranze e bertovelli - lupi, nonché vagantiva con reti regolamentari, è consentita soltanto dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo. In detta zona la pesca con gli attrezzi sopra descritti dovrà esercitarsi secondo le consuetudini e negli usi locali, e, precisamente, mediante il sistema del "gruppo collettivo unico" tra pescatori di mestiere;

Art. 4

La pesca con soli attrezzi e reti mobili e vagantivi è consentita nelle acque dei canali di Capoiale e di Varano prospicienti verso il centro lagunare, dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, sempreché sia organizzata col sistema tradizionale del "gruppo collettivo unico" tra pescatori di mestiere. E' vietata, quindi, la pesca da parte di singoli pescatori,

anche se riuniti od associati in più “gruppetti” o “ciurme” di ogni tipo;

Art. 5

Nella sacca di Foce Varano e nei canali emissari di Varano, in agro di Ischitella, la pesca con grisciole, paranze e bertovelli o lupi, è consentita dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;

Art. 6

Nella zona del fiume Varano e nella zona Chianca e Staffa le paranze non potranno superare la linea che verrà stabilita mediante impianti di pali ben visibili, da installarsi a cura dei gruppi, associazioni o cooperative interessate, nel modo seguente:

- a) Per la zona “Chianca”: dalla mesola di Santa Maria fino all'albero della zona Crocifisso di Varano; Per la zona “Staffa”: dalla paranza morlino n.12 verso Capoiale;
- b) Per la zona chiamata “Caterina Scassata”, dovrà essere impiantata nel modo consuetudinario e senza essere allungata con reti o ciurmaglie e frasche di sorta;
- c) Le paranze impiantate con inizio dalle lingue di terra ferma sporgenti nella laguna, volgarmente dette “Sponde”, denominate “Sponda Crocifisso”; “Sponda Morge Bianche”; “Spondone”, sita quest'ultima nei pressi della località “Irchio”, dovranno avere una lunghezza verso il centro della laguna, non superiore a m 400 (quattrocento);
- d) I possessori di impianti fissi di pesca lungo il fiume Varano potranno alloggiare lungo le sponde e le acque del canale, non più di n.4 (quattro) bertovelli cadauno;

Art. 7

Le reti “Tremaglio”, dette “a ripasso”, della maglia di mm. 26 (ventisei), nelle acque adiacenti alla sacca di Capoiale, al di fuori della zona di rispetto dello specchio d'acqua del “Gruppo Collettivo”, devono essere allagate con allineamenti paralleli verso il centro della laguna, e non in senso trasversale;

Art. 8

La pesca professionale vagantiva dei molluschi bivalvi maturi *Tapes Philippinarum* e/o *Tapes decussatus*, al di fuori di aree in concessione rila-

sciate da Enti preposti a scopo di acquacoltura, è consentita solo con i seguenti attrezzi:

- a) rastrello o rasca, senza l'ausilio di forza motrice a manico corto o lungo, costituito da un telaio metallico con larghezza massima della bocca di 60 cm., a cui è collegato un'asta che può essere corta (1,5 m.) o lunga (5-6 m.) da utilizzare a seconda della batimetria del fondale in cui si pesca.

Il Dirigente responsabile del Servizio su proposta dei Comuni interessati, può prevedere l'utilizzo di attrezzi di pesca, anche meccanici, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche sulla base di preventiva sperimentazione degli attrezzi medesimi;

Art. 9

La pesca del novellame allo stato vivo di *Tapes philippinarum* e/o *Tapes decussatus*, all'interno della laguna, è consentita solo a scopo di ripopolamento di aree destinate ad allevamento all'interno della stessa laguna;

Art. 10

- E' fatto divieto di esercitare la pesca delle vongole dal tramonto all'alba;
- Allo scopo di favorire la riproduzione e quindi il ripopolamento dei fondali sfruttati, la pesca delle vongole veraci (*Tapes decussatus*, *Tapes philippinarum*) è sospesa nel mese di Giugno.

Con Determina del Dirigente del Servizio Pesca Regionale, su esplicita richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati, tale periodo potrà essere ampliato.

Art. 11

Per la raccolta dei molluschi bivalvi è vietato l'esercizio della pesca subacquea;

Art. 12

E' vietata la pesca con le paranze negli incili di Capoiale e di Varano nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 settembre di ogni anno;

La zona di tale divieto è compresa dagli argini delle foci a sud dei rispettivi canali di Capoiale e di Varano verso il centro lagunare, quindi verso le due sponde dei canali medesimi, così da determinare un semicerchio avente per raggio una linea di rispetto di m. 800 (ottocento). Dopo tale zona di divieto,

verso il centro della laguna, potranno essere impiantate le paranze, locali fissi da pesca per la pesca delle anguille, della lunghezza non superiore a m. 300 (trecento) per ciascuna paranza;

Art. 13

Lungo il canale di Capoiale e quello di Varano, nella zona antistante allo sbarramento ittico con griglie, per un raggio di m. 1200 (milleduecento) verso il centro lagunare, dal 1° febbraio al 31 maggio di ogni anno, è vietata in modo assoluto la pesca con qualsiasi rete o attrezzo, sia fissa che vagantiva. Il divieto persiste nelle zone di acqua delimitata dall'arco di cerchio avente lo stesso raggio con centro fisso presso gli sbarramenti ittici dei due canali.

Ciò allo scopo di favorire la montata della popolazione ittica novella;

Art. 14

Dal confine dello specchio d'acqua del "Gruppo Collettivo" verso l'interno della laguna, ci dovrà essere una fascia di acqua di rispetto della larghezza di m.200 (duecento). In tale fascia è consentita solo la pesca vagantiva. Tale norma è valida solo durante la pesca autunnale del "Gruppo Collettivo" tra pescatori di mestiere;

Art. 15

1. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le modalità contenute nel presente Regolamento. Qualora ciò non avvenga gli attrezzi possono essere sequestrati e successivamente confiscati con apposito provvedimento delle Autorità di vigilanza, ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

2. Il soffermarsi lungo corsi o bacini d'acqua in possesso di attrezzi di pesca pronti per l'uso è considerato attività di pesca. Possono costituire oggetto di sequestro e confisca gli attrezzi di pesca tesi alla cattura di specie ittiche trovati in possesso di pescatori e non, non conformi a quelli stabiliti nel presente regolamento o diversi da quelli previsti dal tipo di licenza del possessore.

3. Tutti gli attrezzi per la pesca professionale collocati in acqua, qualora non usati dai pescatori al momento del controllo da parte del personale preposto alla vigilanza, devono recare un contrassegno

riportante il numero della licenza di navigazione del natante del pescatore titolare proprietario.

Oltre a recare il contrassegno gli attrezzi devono essere segnalati in superficie a mezzo di galleggianti di color bianco.

E' vietato trasportare a bordo delle imbarcazioni attrezzi di pesca non consentiti;

Art. 16

E' vietato l'impiego delle fonti luminose per l'esercizio della pesca nelle acque della laguna e dei canali di Capoiale e di Varano;

Art. 17

E' vietata la pesca vagantiva nelle zone comprese tra le paranze del "Gruppo Collettivo" in località "Sacca di Capoiale" e "Sacca di Foce Varano", dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno;

Art. 18

Nell'esercizio della pesca, è vietato utilizzare natanti muniti di apparato propulsivo superiore a 40 Hp;

Art. 19

L'utilizzo dell'apparato propulsivo, di cui all'art.18, è consentito solo per lo spostamento del natante verso aree di pesca, senza alcun impiego nell'attività di prelievo e, quindi, utilizzabile ai fini esclusivi della sicurezza della navigazione;

Art. 20

E' vietata qualsiasi forma di pesca nelle acque della laguna e dei canali di Capoiale e di Varano con l'impiego di motobarche con stazza superiore a t. 2 (due tonnellate);

Art. 21

E' vietata la pesca con reti a strascico, trainate da natanti muniti di motore entro e fuoribordo;

Art. 22

E' vietata la pesca con reti ed attrezzi di ogni tipo, con natanti e senza natanti ed in ogni tempo, nelle sorgenti del litorale lagunare e nelle acque immediatamente antistanti alle stesse sorgenti non meno di m.100 (cento) dalle fauci delle sorgenti stesse. E' vietata altresì la pesca nei canali delle sor-

genti e l'accerchiamento del prodotto ittico con reti e attrezzi di ogni tipo nelle zone interessate;

Art. 23

E' vietato impiantare apparecchi fissi o mobili a scopo di pesca lungo i canali sub-acquali collegati con la laguna di Varano. Tale divieto si estende a tutta la laguna, compreso l'Istmo di Varano e zone limitrofe;

Art. 24

E' vietato navigare nelle acque lagunari con motoscafi e natanti in genere, con motori entro-bordo e fuoribordo, accesi e lanciati a velocità sostenute, volgarmente dette "a tutto gas", a scopo di caccia, di sport e di diporto in genere. Ciò allo scopo di proteggere la pesca professionale e la fauna ittica da ogni sorta di inquinamento dell'habitat;

Art. 25

E' vietato immettere nelle acque della laguna di Varano liquami industriali inquinanti, di fogne e di morchie in genere;

Art. 26

E' vietato il deposito di anguille nelle acque lagunari, di provenienza estera, senza il preventivo nulla-osta della autorità sanitaria competente;

Art. 27

Lo sbarramento ittico ai canali di Capoiale e di Varano dovrà essere effettuato entro il mese di giugno, e l'apertura entro il dieci febbraio dell'anno successivo, a cura dei comuni e delle organizzazioni di pescatori interessate;

Art. 28

E' vietata la pesca con la lenza ad uno o più ami e quella sub-acquea con fucile o altro attrezzo simile nelle acque dei canali di Capoiale e di Varano;

Art. 29

E' vietato da 1° febbraio al 31 maggio di ogni anno il transito delle motobariche, durante le ore notturne, e, precisamente, dal tramonto al sorgere del sole, attraverso i canali di Capoiale e di Varano, allo scopo di favorire la montata della fauna ittica novella.

Art. 30

Nell'esercizio della pesca professionale i pescatori dovranno tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri secondo le consuetudini locali ed il genere di pesca che esercita; nonché, dei mezzi e delle relative caratteristiche tecniche;

Art. 31

Per le sole imbarcazione utilizzate dagli addetti alla vigilanza lagunare, pubblica e/o privata, sono consentiti l'installazione e l'uso di apparati propulsivi superiori a 40 Hp.;

Art. 32

E' vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio della barca o natante a distanza inferiore a m. 20 dagli attrezzi professionali di pesca regolarmente segnalati, e a m. 100 dagli impianti fissi di acquacoltura e piscicoltura regolarmente autorizzati e regolarmente tabellati.

SEZ II° - Disciplina impianti ed allevamenti molluschi bivalvi (mitilicoltura e venericoltura).

Art. 33

Per attività di acquacoltura e piscicoltura si intende, secondo il fine perseguito, l'allevamento di specie acquatiche finalizzato al consumo alimentare, a scopi di ripopolamento ittico, ornamentale, di riproduzione e di ricerca.

Art. 34

La coltivazione per la produzione di molluschi bivalvi, potrà essere praticata nelle acque della laguna di Varano con l'osservazione delle norme di cui ai regolamenti CE nn. 852 - 853 - 854 /2004 e al D.L. 4 agosto 2008 n.148, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative norme regionali.

Art. 35

Le apparecchiature per la coltivazione e la produzione di mitili (mitilicoltura) potranno essere allagate nelle acque lagunari, con la osservazione delle seguenti norme:

- a) Ogni filare è realizzato con pali infissi nel fondale lagunare posizionati in allineamento parallelo, e dovrà distanziarsi dall'altro non meno di

m. 50 (cinquanta), in modo da non ostacolare il libero esercizio della pesca:

- b) Ciascun filare dovrà essere realizzato secondo le migliori tecniche di allevamento, evitando ogni possibile inquinamento dell'habitat lagunare ed assicurando la migliore sicurezza della navigazione interna;
- c) Ogni lotto potrà essere costituito da uno o più filari. Ogni filare sarà costituito da un numero di inserti (calze) non superiore a n. 600 (seicento);
- d) Ogni lotto deve distare dall'altro non meno di m.100 (cento) e dalla riva della laguna non meno di m. 600 (seicento);
- e) Il filare non potrà occupare uno specchio d'acqua superiore a metri lineari trecento, ed i segmenti delle parallele dei singoli filari potranno continuare verso il centro lagunare dopo una distanza da un segmento all'altro non inferiore a m.50, in modo da non ostacolare il libero transito dei natanti;

Art. 36

Ciascun avente diritto, regolarmente autorizzato a norma di legge, munito dei prescritti documenti autorizzativi potrà condurre l'attività di allevamento mitili con un massimo di due filari. Potranno essere consentiti filari raggruppati per la coltivazione collettiva tra pescatori associati, a condizione che l'entità di tali impianti raggruppati sia sempre corrispondente al numero dei partecipanti ed alla quota massima consentita per ciascun avente diritto, così come innanzi precisato.

Art. 37

E' fatto assoluto divieto di far cadere o buttare nelle acque lagunari mitili commercialmente scadenti, o residui di mitili non venduti o morti.

Art. 38

I concessionari di specchi acquei a scopo di acquacoltura, possono adoperare all'interno delle concessioni attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento, utilizzabili per tutte le operazioni necessarie a completare le varie fasi del ciclo colturale, previa autorizzazione del Dirigente responsabile del servizio Regionale, su proposta dei Comuni interessati.

SEZ III° - Sanzioni.

Art. 39

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite ai sensi e per gli effetti delle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;

SEZ IV° - Disposizioni finali.

Art. 40

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alle altre disposizioni normative vigenti in materia

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente del 12 maggio 1987, n.478 "Regolamento per la disciplina della pesca e della mitilicoltura nelle acque della laguna di Varano - Provincia di Foggia".

Art. 41

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente regolamento.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 dicembre 2009

Vendola

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 35

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 23 del 12 ottobre 2009”.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. 3 agosto 2007, n. 23;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2633 del 28/12/2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 23/2009 è così modificato:

- “Le deliberazioni in merito all'approvazione definitiva del Distretto sono adottate a maggioranza”.

2. Il comma 3 dell'art.4 del Regolamento regionale n.23/2009 è soppresso.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 dicembre 2009

Vendola

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 36

Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L.R. n.10 del 29 giugno 2004;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2632 del 28/12/2009 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**TITOLO I
(Disposizioni generali)**

**Articolo 1
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali e gli aiuti individuali alle PMI, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, nel settore turismo e di seguito specificati:

- a. aiuti agli investimenti iniziali;
- b. aiuti alle Medie Imprese singole ed ai Consorzi di PMI per la realizzazione di

Programmi Integrati di Investimento (PIA - Turismo).

2. Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono esenti dall'obbligo di notificazione, in quanto coerenti con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 214 del 9/08/2008), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ("Regolamento generale di esenzione per categoria").

3. La gestione delle singole misure agevolative di cui al primo comma è di competenza della Regione - Area politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione - e potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

**Articolo 2
(Soggetti beneficiari)**

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 1 del presente Regolamento.

2. Ai fini del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola o media dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

- a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- c. essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;

¹ Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

- d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- f. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- h. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà².

4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell'impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Articolo 3

(Criteri di selezione degli interventi)

1. Gli investimenti da agevolare devono essere selezionati tenuto conto dei criteri applicati dalla

² Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

Regione per l'attuazione delle linee d'intervento del Programma Operativo FESR 2007 - 2013, così come approvati a norma della lettera a) dell'articolo 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11.07.2006³, avuto riguardo a quanto ulteriormente specificato nei titoli che seguono.

Articolo 4

(Aiuti individuali)

1. Il presente Regolamento non si applica agli aiuti individuali che superano le seguenti soglie:
 - a. aiuti agli investimenti in favore delle PMI: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;
 - b. aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per impresa per progetto.

Articolo 5

(Localizzazione)

1. Le iniziative agevolabili con il presente Regolamento devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

Articolo 6

(Tipologie di investimenti ammissibili)

1. Sono ammissibili gli investimenti iniziali in attivi materiali ed immateriali come specificamente disciplinati nei titoli che seguono.
2. Sono altresì ammissibili gli investimenti concernenti l'acquisizione di servizi riguardanti i seguenti ambiti di intervento:
 - a. Ambiente;
 - b. responsabilità sociale ed etica;
 - c. miglioramento competitivo del sistema turistico.
3. Con riferimento ai servizi relativi all'ambito "ambiente" possono essere finanziate le seguenti attività:

³ Pubblicato in GUCE L 210 del 31.07.2006.

- a. l'adozione *ex novo* di sistemi di gestione ambientale (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);
- b. i servizi di consulenza per l'acquisizione di marchi di qualità ecologica, realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dall'adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie e materiali a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l'utilizzo efficiente dell'energia, realizzazione di azioni di prevenzione, azioni di mitigazione, soluzioni per l'utilizzo efficiente dell'energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell'inquinamento da attività produttive, soluzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti), per i sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale (ISO ed EMAS).

4. Con riferimento ai servizi relativi all'ambito "responsabilità sociale ed etica" possono essere finanziate le attività riguardanti l'adozione *ex novo* di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000).

5. Con riferimento all'ambito "miglioramento competitivo del sistema turistico" possono essere finanziati i servizi di consulenza per la progettazione delle seguenti attività:

- a. Organizzazione a livello aggregato di servizi di gestione delle attività turistiche (quali centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione ed all'accoglienza, ecc.);
- b. Promozione e commercializzazione dell'offerta turistica sui mercati nazionali ed esteri (quali la progettazione e commercializzazione di nuovi prodotti o marchi turistici e pacchetti di offerta comune, la progettazione di programmi di marketing, di materiale informativo e promozionale, ecc.).

6. E' altresì compresa nell'ambito "miglioramento competitivo del sistema turistico" la partecipazione a fiere e/o eventi internazionali

7. Gli interventi di cui al secondo comma possono essere finanziati a condizione che il beneficiario utilizzi l'agevolazione per acquistare i servizi al prezzo di mercato e, comunque, non superiore a quello indicato nei bandi o avvisi (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

Articolo 7 (Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili connesse agli investimenti agevolati, in attivi materiali e in attivi immateriali, sono di seguito descritte:

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali, ivi compresi impianti per il risparmio energetico ed idrico;
- d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie e arredi (incluse anche le spese relative a corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili), nuovi di fabbrica;
- e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi gli applicativi per la statistica e il collegamento con i sistemi regionali di tele/informazione e tele/prenotazione e la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio applicazioni di *e-commerce*, applicazioni *business-to-business*, *ebooking*, *web marketing*, ecc.), nonché per l'integrazione di questi con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, prenotazioni, *Business Intelligence*, *Customer Relationship Management*);
- f. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- g. spese di studio e progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5% dell'investimento.

2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

3. Con riferimento agli investimenti per l'acquisizione di servizi di cui all'articolo 6, comma 2, sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione⁴.

4. La prestazione di consulenza di cui al comma precedente deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.

5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

6. Per l'adozione di sistemi certificati di gestione ambientale e sistemi di certificazione etica e sociale, sono ammissibili anche le spese per:

- a. consulenze per l'addestramento del personale, nel limite del 20% dell'investimento complessivo;

- b. costi relativi al rilascio del certificato da parte dell'Ente di certificazione (unicamente al primo rilascio).

7. Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed esposizioni, sono ammissibili i costi sostenuti per i servizi di locazione, allestimento e gestione dello stand. Tale incentivo si applica esclusivamente alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell'aiuto ad una determinata fiera o esposizione, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale e non può superare euro 100.000,00 per impresa.

8. Non sono comunque ammissibili:
- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
 - b. le spese relative all'acquisto di scorte;
 - c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
 - d. le spese di caratterizzazione e di bonifica di aree inquinate;
 - e. i titoli di spesa regolati in contanti;
 - f. le spese di pura sostituzione;
 - g. le spese di funzionamento in generale;
 - h. le spese in leasing e quelle relative ai cosiddetti contratti chiavi in mano;
 - i. le spese di acquisto dei mezzi mobili targati;
 - j. tutte le spese non capitalizzate;
 - k. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
 - l. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Articolo 8

(Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa)

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

⁴ Vedi nota precedente.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA⁵, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:

- a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia lavoristica, previdenziale e fiscale;
- b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
- d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazio-

nali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);

- f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Articolo 9

(Cumulo delle agevolazioni)

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come "aiuto di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti previsti dall'art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al Regolamento n. 24 del 21 novembre 2008 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (*de minimis*) alle PMI", a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale", dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al "Regolamento generale di esenzione" o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.

2. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché riguardino differenti costi individuabili.

Articolo 10

(Modalità di controllo e monitoraggio)

1. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

⁵ Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e i.

2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.

Articolo 11 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a. Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro⁶;
- b. Media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro⁷;
- c. Unità locale: impianto o corpo di impianti con ubicazione diversa da quella della sede principale o della sede legale, in cui si esercitano una o più attività dell'impresa⁸;
- d. Programma Integrato di Investimento: organico ed integrato complesso di investimenti in attivi materiali ed immateriali finalizzato a migliorare l'offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la realizzazione di Strutture Connesse;
- e. Investimento iniziale: investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo impianto produttivo, all'ampliamento o ammodernamento di un impianto produttivo esistente⁹;

⁶ Vedi nota precedente;

⁷ Idem.

⁸ Circolare MICA 3202/C pubblicata sulla GURI n. 9 del 07.02.1990.

⁹ Comunicazione 2006/C 54/08, pubblicato sulla GUCE C 54/13 del 04.03.2006.

f. Attivi materiali: attivi relativi a terreni, immobili, impianti/macchinari¹⁰ relativi alla struttura ricettiva ed alle Strutture di Servizi annessi;

g. Attivi immateriali: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate¹¹;

h. Soggetto finanziatore: una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 alla quale l'interessato chiede il finanziamento;

i. Preammortamento: periodo iniziale, previsto contrattualmente, successivo alla stipula di un prestito bancario ed alla sua erogazione, durante il quale il soggetto finanziato procede al pagamento degli interessi, ma non rimborsa ancora il capitale;

j. Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'Area politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione e che svolga mansioni per conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

k. Strutture Connesse: le strutture, gli impianti o gli interventi attraverso i quali viene migliorata l'offerta turistica territoriale con l'obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale (o in caso di Consorzio ad una pluralità di strutture ricettive) ove viene svolta l'attività, quali:

i. Campi da golf da almeno 18 buche;

ii. Porti turistici e Aeroclub;

iii. Infrastrutture sportive idonee ad ospitare eventi agonistici nazionali ed internazionali;

iv. Centri congressuali o Auditorium dalla capienza minima di 2.000 posti;

v. Primo impianto e/o sistemazione di area a verde di almeno 200 ettari (anche mediante la realizzazione di

¹⁰ Vedi nota precedente.

¹¹ Idem.

- piste ciclabili, sentieri attrezzati, percorsi sportivi, punti ristoro, ecc.) anche di proprietà pubblica, la cui fruizione sia condivisa con la eventuale Amministrazione proprietaria;
- vi. Recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.
- l. Certificazione EMAS: certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento CE n. 761 del 19 marzo 2001¹²;
 - m. Certificazione Ecolabel: marchio di qualità ecologica secondo il Regolamento CE n. 1980 del luglio 2000¹³;
 - n. Certificazione ISO 14001: certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alla normativa internazionale ISO 14001;
 - o. Certificazione SA 8000: certificazione del sistema di gestione etica conforme alla normativa internazionale SA 8000.

TITOLO II

(Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico)

Articolo 12 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Titolo offre un sostegno alle piccole imprese di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Gli interventi di miglioramento della qualità delle strutture turistico-alberghiere, anche mediante il recupero del patrimonio immobiliare di pregio, rappresentano una strategia di azione determinante per la creazione di posti di lavoro ed il loro contributo al rafforzamento della destinazione turistica a cui appartengono.
3. Il loro sviluppo, però, è spesso limitato da difficoltà nell'accesso al credito, dalla concorrenza

di destinazioni turistiche emergenti e da diversi altri fattori economici che rendono necessario azioni di sostegno.

Articolo 13 (Tipologie di investimento ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni progetti di investimento, di importo minimo pari a euro 30.000,00, destinati a:
 - a. l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico-alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell'impatto ambientale;
 - b. la realizzazione di strutture turistico-alberghiere attraverso il recupero ed il restauro di una pluralità di trulli e case rurali esistenti, antiche masserie, torri e fortificazioni, castelli, immobili siti in borghi rurali o centri storici, ovvero di immobili di particolare pregio storico-architettonico, compresa la realizzazione di strutture di servizi di cui al punto precedente;
 - c. la realizzazione o l'ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
 - d. la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici.

Articolo 14 (Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 40%.
2. L'aiuto sarà erogato in forma di contributo sul montante interessi relativo ad un finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore.

¹² Pubblicato sulla GUCE L 114 del 24.04.2001.

¹³ Pubblicato sulla GUCE L 237 del 21.09.2000.

3. Il contributo sul montante interessi viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento, maggiorato dell'1%. Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.

4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.

5. Il contributo sul montante interessi comprende l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento della struttura.

6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo sul montante interessi è calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:

- a. sette anni per i finanziamenti destinati all'ampliamento, alla ristrutturazione, e all'ammodernamento della struttura;
- b. quattro anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

7. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo massimo di 2.000.000,00 di euro.

8. Alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 10% dell'investimento e all'importo massimo di euro 100.000,00.

Articolo 15
(Modalità di ammissione
e di erogazione dell'agevolazione)

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore.

2. Il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltro della domanda alla Regione, dopo aver deliberato in ordine alla concessione del finanziamento e proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Titolo.

3. La Regione procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa.

4. Nella fase di ammissione alle agevolazioni, la Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione - si avvale del Comitato Tecnico costituito in applicazione dell'articolo 15, comma 4, del Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009.

5. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale, all'ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.

6. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:

- a. il contratto di finanziamento;
- b. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento;
- c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
- d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.

7. La Regione, verificata la corrispondenza della documentazione ricevuta rispetto all'investimento ammesso, provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo sul montante interessi attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione ai sensi dell'articolo 14, comma 3.

8. Qualora la gestione dell'attività di cui al comma 3 del presente articolo sia affidata a soggetti intermediari, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.

9. L'eventuale contributo in conto impianti, calcolato nella misura indicata all'articolo 14, comma 8, del presente Regolamento è erogato anch'esso all'impresa in unica soluzione contestualmente all'erogazione di cui al comma precedente.

Articolo 16 (Modifiche e variazioni)

1. Non sono ammesse modifiche e variazioni al programma così come agevolato.

2. Non sono considerate modifiche e variazioni:

- a. modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
- b. sostituzioni o modifiche di macchinari ed attrezzature, nei limiti della spesa originariamente prevista, che non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento;
- c. con riferimento alle spese per opere murarie, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste dal computo metrico.

3. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto alla comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5, del presente Regolamento non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Articolo 17 (Revoche)

1. Si procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:

- a. l'investimento non sia completato entro 12 mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5;
- b. la richiesta di erogazione del contributo sia inoltrata oltre il termine di cui all'articolo 15, comma 6;
- c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- d. le imprese non risultino in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- e. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO III (Aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo)

Articolo 18 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Titolo disciplina i criteri, le condizioni le modalità di concessione delle agevolazioni

per la realizzazione di Progetti Integrati di Investimento di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

2. Per Programma Integrato di Investimento si intende un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di organico ed integrato complesso di investimenti in attivi materiali ed immateriali finalizzato a migliorare l'offerta turistica territoriale verso obiettivi di destagionalizzazione dei flussi turistici, mediante la realizzazione di Strutture Connesse (ai sensi dell'articolo 11, lettera k) del presente Regolamento).

3. I Programmi Integrati di Investimento devono essere promossi e presentati da una Media Impresa o da un Consorzio di PMI. Le PMI consorziate devono essere in regime di contabilità ordinaria.

4. I progetti che prevedono anche la realizzazione degli investimenti in attivi materiali in diverse unità produttive devono prevedere la realizzazione di un unico marchio distintivo, un unico piano integrato di promozione e commercializzazione e un modello di gestione integrata delle attività turistiche.

5. Alla data di presentazione della domanda, la Media Impresa ovvero almeno i 2/3 delle PMI consorziate devono aver approvato almeno due bilanci d'esercizio. La Media Impresa proponente ovvero il Consorzio nel suo complesso (ovvero il complesso delle Imprese che partecipano alla sua costituzione) devono aver registrato un fatturato non inferiore a 8 milioni di euro nell'esercizio precedente.

6. Il consorzio costituito o costituendo si impegna a svolgere in maniera continuativa la propria attività nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento.

Articolo 19

(Tipologie di investimento ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento destinati alla realizzazione integrata di:

- a. nuove strutture turistico alberghiere, anche attraverso il recupero funzionale di immobili da destinare ad attività turistico-alberghiere, nonché l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere esistenti al fine dell'innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione;
- b. Strutture Connesse di cui all'art. 11, comma 1, lettera k;
- c. Servizi di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Sono, inoltre, ammissibili gli studi preliminari di fattibilità connessi al programma di investimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione. Le spese relative sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.

3. I progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui all'articolo 22, comma 5 del presente Regolamento. Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.

Articolo 20

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), e g) dell'articolo 7, comma 1, nonché di quelle di cui all'articolo 19, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:

- a. 35% per le medie imprese;
- b. 45% per le piccole imprese.

3. Le agevolazioni relative alle spese per gli investimenti in servizi di consulenza di cui all'articolo 6, comma 2, sono concesse nei seguenti limiti:
- 35% per le medie imprese;
 - 45% per le piccole imprese.

Articolo 21

(Modalità di ammissione all'agevolazione)

1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:
- accesso;
 - presentazione progetto definitivo;
 - istruttoria della proposta;
 - concessione delle agevolazioni;
 - attuazione del progetto.

Articolo 22

(Fase di accesso)

1. Il soggetto proponente trasmette l'istanza di accesso alla Regione. La predetta istanza di accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del Programma, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione dei singoli programmi di investimento, l'ammontare e le caratteristiche degli stessi, anche con riferimento alle Strutture Connesse, nonché il programma di promozione e commercializzazione dei servizi turistici offerti. Inoltre, a corredo dell'istanza di accesso, la Regione potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, la praticabilità e fattibilità del progetto, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti, nonché la coerenza delle attività di promozione e commercializzazione dei servizi turistici offerti. Particolare attenzione è posta all'impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.

3. Sulla base delle verifiche effettuate dalla Regione, la Giunta Regionale adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità.

4. La ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo comporta l'accantonamento delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione della medesima nell'ambito della disponibilità assegnata per il finanziamento delle iniziative previste dal presente Titolo.

5. La Regione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale.

6. Nel caso in cui il programma proposto dalla media impresa preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre PMI nell'ambito di una compagine consortile, il consorzio qualora non sia ancora costituito al momento di presentazione dell'istanza di accesso, deve costituirsi entro e non oltre la presentazione del progetto definitivo di cui all'articolo successivo.

Articolo 23

(Presentazione del progetto definitivo)

1. La documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente alla Regione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui all'articolo 22, comma 5. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la proposta di progetto è dichiarata decaduta.

2. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto con particolare riguardo:

- a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico, commerciale e finanziario;
- b. al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari;
- c. agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti;
- d. al piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell'ammontare delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
3. Alla proposta di programma di investimento devono, in particolare, essere allegati:
- a) scheda tecnica di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di investimento proposti;
- b) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto;
- c) documento unico di regolarità contributiva e certificato antimafia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, articoli 3 e 10, rilasciati in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di programma di investimento;
- d) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
- e) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
- f) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso;
- g) perizia giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera f), ed all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
- h) dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa alla eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità di fonti energetiche funzionali all'attività produttiva prevista;
- i) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e computi metrici e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione temporale;
- j) dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, articolo 8¹⁴, relativa a determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea ;
- k) analisi di sostenibilità ambientale;
- l) informazioni relative all'attività, all'andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente e dei soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal progetto di cui al comma 2 dell'articolo 18.
4. Inoltre, dovranno essere prodotti l'atto costitutivo, lo statuto, il certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A., i bilanci degli ultimi due esercizi

¹⁴ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

ed il libro matricola relativi al soggetto proponente ed ai soggetti che realizzano programmi di investimento previsti dal programma di investimento di cui al comma 2 dell'articolo 18. Nel caso di imprese neocostituite o inattive aderenti a Consorzi, dovranno essere prodotte informazioni, supportate da idonea documentazione, relative all'attività e alla situazione patrimoniale dei consorziati.

5. Nel caso la proposta preveda investimenti di più imprese, la documentazione dalle lettere b) a l) del comma 3, nonché quella di cui al comma 4, deve essere presentata da ciascuna impresa.

6. La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico.

Articolo 24 (Istruttoria delle proposte)

1. La Regione effettua l'istruttoria delle proposte, verificando in particolare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità.

2. Il soggetto proponente, entro un termine perentorio stabilito dalla Regione, dovrà presentare, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, la delibera del Soggetto Finanziatore relativo alla concessione di un finanziamento a m/l termine finalizzato alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'investimento.

3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione di cui all'articolo 23 del presente Regolamento.

4. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l'esito e le relative motivazioni in caso di esclusione della proposta.

Articolo 25 (Concessione delle agevolazioni)

1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui al

comma precedente, la Regione approva, con deliberazione della Giunta Regionale, le proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento ed individua il termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al comma successivo.

2. Entro il termine di cui al comma precedente, il direttore dell'Area politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione o suo delegato, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari sottoscrivono specifico disciplinare, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonché di controllo ed ispezione, e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del progetto.

Articolo 26 (Modalità attuative del progetto)

1. L'erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal disciplinare.

2. La Regione può disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei progetti.

3. Saranno oggetto di verifica:

- la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del progetto definitivo;
- la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel progetto definitivo;
- il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dall'iniziativa;

d. la regolarità della documentazione all'atto della richiesta di erogazione del contributo.

4. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).

Articolo 27 (Modifiche e variazioni)

1. Variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

2. Ogni variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.

3. Le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione.

4. Non costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte quelle modifiche che attengono a:

- a. condizioni di fornitura degli impianti e delle attrezzature;
- b. identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;
- c. modifiche ad impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.

Articolo 28 (Revoche)

1. Il disciplinare di cui all'articolo 25 del presente Regolamento deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove successo, del contributo:

- a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dal disciplinare;
- e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

3. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 dicembre 2009

Vendola

TITOLO I
(Disposizioni generali)

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

Articolo 2
(Soggetti beneficiari)

Articolo 3
(Criteri di selezione degli interventi)

Articolo 4
(Aiuti individuali)

Articolo 5
(Localizzazione)

Articolo 6
(Tipologie di investimenti ammissibili)

Articolo 7
(Spese ammissibili)

Articolo 8
(Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa)

Articolo 9
(Cumulo delle agevolazioni)

Articolo 10
(Modalità di controllo e monitoraggio)

Articolo 11
(Definizioni)

TITOLO II
(Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico)

Articolo 12
(Oggetto e finalità)

Articolo 13
(Tipologie di investimento ammissibili)

Articolo 14
(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

Articolo 15
(Modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione)

Articolo 16
(Modifiche e variazioni)

Articolo 17
(Revoche)

TITOLO III
(Aiuti alle Medie Imprese ed ai Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo)

Articolo 18
(Oggetto e finalità)

Articolo 19
(Tipologie di investimento ammissibili)

Articolo 20
(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

Articolo 21
(Modalità di ammissione all'agevolazione)

Articolo 22
(Fase di accesso)

Articolo 23
(Presentazione del progetto definitivo)

Articolo 24
(Istruttoria delle proposte)

Articolo 25
(Concessione delle agevolazioni)

Articolo 26
(Modalità attuative del progetto)

Articolo 27
(Modifiche e variazioni)

Articolo 28
(Revoche)



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**